MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUL LAVORO DIPENDENTE

Art. 3

Disposizioni di coordinamento e finanziarie

Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' abrogato dal 1° luglio 2020. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto-legge, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Il medesimo reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. E' istituito il Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, con una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020.

Versione in vigore dal 6 febbraio 2020, non più in vigore dal 17 marzo 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente
Estremi	Decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2020

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-riduzione-della-pressione-fiscale-sul-lavoro/art-3-disposizioni-di-coordinamento-e-finanziarie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it